

CRITERI DI ESPLETAMENTO ESAMI DI STATO 2023-2024

Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno (art. 6, c. 5, D.Lgs. 62/2017).

Il voto di ammissione è attribuito calcolando la media aritmetica ponderata delle valutazioni finali di ciascun anno di corso di studio positivamente concluso, secondo la seguente incidenza:

- 20 %= valore media primo anno;
- 20 %= valore media secondo anno;
- 60 %= valore media terzo anno.

Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d'esame, facendo media con la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.

Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a sei/decimi.

VALUTAZIONE FINALE

La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, secondo quanto disposto dall'art. 13 del D.M. 741/2017.

Il voto finale è determinato dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti attribuiti alle prove d'esame ed è espresso in decimi. L'esame di Stato si intende superato se il candidato consegue una valutazione finale di almeno sei decimi.

In caso di frazione decimale, il voto viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria. In caso di frazione decimale inferiore a 0,5 il voto viene arrotondato all'unità inferiore.

La commissione può, su proposta della sottocommissione e con deliberazione assunta all'unanimità, attribuire la lode ai candidati che hanno conseguito un voto di dieci/decimi.